

# **QUADERNI FIORENTINI**

**per la storia del pensiero giuridico moderno**

**47**

(2018)



**GIUFFRÈ EDITORE**

FEDERIGO BAMBI

## PER UN BREVIARIO DI BUONA SCRITTURA GIURIDICA (\*)

Si potrebbe partire col ricordare — nel caso ce ne fosse bisogno — che il lessico del diritto si compone di tecnicismi specifici, di ridefinizioni, di tecnicismi collaterali <sup>(1)</sup>.

---

(\*) L'articolo nasce dalle riflessioni che feci il 19 dicembre 2017 durante l'audizione di fronte al Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali istituito presso il Ministero della Giustizia.

<sup>(1)</sup> Per un quadro generale sulle caratteristiche lessicali e sintattiche della lingua giuridica si possono vedere: F. SABATINI, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale di testi*, in *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, a cura di M. D'Antonio, Padova, Cedam, 1990, pp. 675-724 (ora anche in Id., *L'italiano nel mondo moderno. Scritti scelti dal 1968 al 2009*, a cura di V. Coletti, R. Coluccia, N. de Blasi, D. Proietti, Napoli, Liguori, 2011, tomo II, pp. 273-320); Id., "Rigidità esplicitzza" vs. "elasticità implicitzza": possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in *Linguistica testuale comparativa*, Copenhagen, Museum Tusulanum press, 1999, pp. 142-172; B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001; P. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, Utet, 2002; L. SERIANNI, *Il linguaggio giuridico*, in Id., *Italiani scritti*, Bologna, il Mulino, 2007<sup>2</sup>, pp. 107-122; P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008; *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, a cura di J. Visconti, Milano, Led, 2010; R. GUALDO, *Il linguaggio del diritto*, in *Linguaggi specialistici dell'italiano*, a cura di R. Gualdo e S. Telve, Roma, Carocci, 2011, pp. 411-477; S. ONDELLI, *La sentenza penale tra azione e narrazione. Un'analisi pragmalinguistica*, Padova, Cleup, 2012; *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno, Firenze, 1° ottobre 2010, a cura di B. Pozzo e F. Bambi, Firenze, Accademia della Crusca, 2012; *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, a cura di A. Mariani Marini e F. Bambi, Pisa, Pisa university press, 2013; *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, a cura di R. Romboli, Pisa, Pisa university press, 2013; M.V. DELL'ANNA, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Roma, Bonacci, 2013; *La lingua dei giuristi*, VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna), Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015, a cura di P. Caretti e R. Romboli, Pisa, Pisa university press, 2016; *Lingua e processo. Le parole del*

E per l'occasione ripetere il consueto Vangelo (apocrifo, perché alla fine conosciuto e seguito ancora meno di quelli ufficiali, direi) per il quale dei tecnicismi specifici una lingua tecnica non può fare a meno perché esprimono in modo univoco uno specifico significato tecnico e sono indispensabili proprio ai fini della chiarezza. Impensabile dunque per il discorso giuridico abbandonare parole come *anticresi*, *reato*, *usucapione* o espressioni come *litisconsorzio necessario* etc.

Analogamente le ridefinizioni: parole della lingua comune che in campo giuridico hanno assunto un valore particolare (*azione*, *confusione*, *emulazione* etc.). Semmai bisognerebbe limitare al massimo quelle ridefinizioni che si verificano — e accade sempre di più — all'interno del diritto tra le diverse branche: i giuristi, tutti presi nei loro specialismi, tendono a dimenticare la loro comune cultura, anche linguistica, e alle volte non si capiscono più neppure tra loro. Il rischio di incomunicabilità diventa dunque sempre più forte, se, appunto, non si riesce a recuperare la radice culturale comune a tutta la scienza giuridica, che è una radice anche linguistica.

Quelli che possono e devono essere eliminati quali difetti estrinseci della lingua giuridica — per dirla con il Muratori — sono i tecnicismi collaterali o soggettivi (i vari *all'uopo*, *altresì*, *coonestare*, *per converso*, *tuziorismo difensivo*, *ultroneo* etc.): non servono e esprimere una nozione tecnica, ma vogliono solamente alzare il tono del discorso, renderlo più esclusivo ed elitario; manifestano in chi li usa « il desiderio inespresso di farsi passare per frequentatori d'un circolo riservato ed esclusivo, di darsi così agli occhi dei profani l'aria di iniziati a riti misteriosi [...], il desiderio sottinteso d'osservare nel linguaggio lo stile della casta in cui sono felicemente introdotti » (2).

Salvo poi trovarsi d'accordo su come riempire questi diversi contenitori. Bene per il *di talché*, *l'ordunque*, *l'orbene*, *l'eziandio*, e l'altra mercanzia del genere: tecnicismi collaterali da bandire senz'al-

---

*diritto di fronte al giudice*, Atti del Convegno, Firenze, 4 aprile 2014, a cura di F. Bambi, Firenze, Accademia della Crusca, 2016; F. BAMBI, *Leggi, contratti, bilanci. Un italiano a norma?*, Roma, Accademia della Crusca-Gruppo Gedi, 2017<sup>2</sup>, pp. 1-113.

(2) P. FIORELLI, *Paradossi d'un linguaggio legale in crisi*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 231.

tro (sempre e comunque?). Ma, ad esempio, l'*escussione* e l'*escutere* in quale scatola si mettono? In quella dei gioielli di famiglia da conservare con cura, oppure direttamente in quella della immondizia indifferenziata destinata a essere smaltita senza possibilità o speranza di riciclo? Perché in questo caso mi son trovato spesso di fronte a opinioni diverse: soprattutto a quella di linguisti esperti di linguaggio giuridico, ma anche di qualche giurista, pronti a sostenere a spada tratta che *escussione* e *escutere* appartengano al novero dei paroloni da eliminare perché non tecnici. Mah! E io che credevo di ricordare di averli trovati molto spesso fin dal latino delle fonti giuridiche romane, e poi anche nei codici, soprattutto quando si trattasse di *escutere* un bene, un patrimonio o un debitore (cfr. artt. 563, I c., 1944, II c., *Codice civile*); e da lì la strada per arrivare a *escutere* un testimone non è molto lunga: conferma viene dal fatto che quest'ultimo uso non è infrequente neppure nella prosa giuridica più colta e sostenuta: « *Escusse* queste testimonianze, i giudici pronunciavano la sentenza in conformità dei risultati dell'*inquisitio* » <sup>(3)</sup>.

Forse, allora, è pericoloso concepire degli elenchi troppo rigidi e netti: molto meglio lasciare uno spazio di libertà alla sensibilità e alla cultura dell'autore. E dire in generale che è bene non usare tutti quei vocaboli o espressioni inconsuete che un normale lettore certo non ha nel proprio patrimonio di conoscenze lessicali e che non si trovano neppure in qualche articolo di codice o in qualche pagina di dottrina per esprimere una nozione tecnica. E allora è bene che l'*impianto termico* torni a essere la *stufa*, il *prodotto vinicolo* ridivenga il *fiasco di vino*, il *recipiente adibito al contenimento del combustibile* la *cassa del carbone*, per ricordare ancora l'abusato passo di Italo Calvino sulla lingua del diritto e su quella dell'Amministrazione, additate come esempi tipici di antilingua <sup>(4)</sup>. Sembra

<sup>(3)</sup> F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 210.

<sup>(4)</sup> Per chi non l'abbia presente, è sufficiente inserire in un qualsiasi motore di ricerca di internet le parole « antilingua » e « Calvino » e subito quella pagina apparirà come per incanto sullo schermo. Più tempo sarà necessario a chi voglia leggerla sulla carta: il passo fu pubblicato in origine sul quotidiano « Il giorno » del 3 febbraio 1965 con il titolo *Per ora sommersi dall'antilingua*; ora in I. CALVINO, *Una pietra sopra*, Torino, Einaudi, 1980, pp. 122-126.

incredibile ma anche il giurista, una volta toltasi la toga e smesse le mezze maniche, può riuscire — ne sono sicuro — a distinguere i paroloni *ad pompam* dal lessico veramente necessario al diritto: basta un po' di allenamento e una dose di buona volontà, e soprattutto un pizzico di senso critico. Ci si può riuscire, forse, se si tengono saldi i legami con la vita e la lingua di tutti i giorni, e se il giurista non si rinchiude autisticamente nel proprio mondo. Ma non è poi detto che davvero sempre quei paroloni debbano essere evitati. Chissà, talvolta potrebbe tornare utile a chi sappia scrivere con competenza e sensibilità (e soprattutto con un po' d'ironia) anche un *ordunque* o un *di talché*, o addirittura un *all'uopo*!

Ordunque, appunto: passando ai contenuti, potrei dire — magari anche anglicizzando — che ogni scritto, che sia in parte informativo o descrittivo-narrativo, dovrebbe rispettare la regola delle 5 W (*Who, What, Why, Where, When*), cioè dovrebbe sempre contenere le indicazioni del *Chi*, del *Che cosa*, del *Perché*, del *Dove* e del *Quando*. Oppure potrei aggiungere per farmi bello con una citazione dal sapore erudito che ogni discorso, compreso quello giuridico (anzi quello per primo!), per essere veramente efficace, cioè per convincere l'interlocutore, deve costruirsi e scandirsi secondo le parti della retorica classica (che in più di duemila anni non siamo stati buoni di modificare), cioè in *inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio/actio*; con tutte le regole conseguenti. Arriverei molto in ritardo, però, visto che quei contenuti con una lingua diversa e meno schematica sono in buona sostanza richiesti proprio dalle norme dei codici di rito che disciplinano gli atti di parte e quelli del giudice <sup>(5)</sup>. E se il giurista pratico quelle regole rispetta, come deve, a pena spesso di nullità o di inammissibilità, il suo lo fa, e ci si potrebbe anche accontentare. Insomma, è scontato, ma forse è importante ribadirlo: prima di tutto bisogna ricordarsi di rispettare le regole del codice e quelle della lingua, e poi si potrà discutere di quale sia l'ordine migliore da dare ai nostri argomenti.

Che poi quel medesimo giurista debba essere sintetico nella costruzione del testo, che cioè debba scegliere solo quegli argomenti che siano veramente funzionali alla dimostrazione della sua tesi, e

---

<sup>(5)</sup> Cfr. I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in «Giurisprudenza italiana», dicembre 2016, p. 2785.

non gli altri, è cosa che oggi potrebbe dirsi ovvia, visto che il principio di chiarezza e sinteticità degli atti è ormai considerato un principio generale di qualunque processo <sup>(6)</sup>, e non solo di quello amministrativo. Semmai dovrà riflettere bene su come organizzare quegli argomenti, in quali ordine disporli: e qui si torna alla vecchia *dispositio*, ma anche all'aiuto delle norme dei codici.

E, ancora, il giurista perfetto scrittore dovrebbe essere conciso e non involuto. Perché l'accusa sintattica che più spesso gli viene rivolta è di scrivere troppo e in modo troppo complicato (e non è solo una questione di lessico). Le frasi dei giuristi sono di solito ben più lunghe di quelle 20 o 25 parole che rappresentano la misura ideale per farsi capire efficacemente dall'interlocutore. I periodi, poi, sono costruiti di solito con proposizioni subordinate e non, come si consiglia a chi voglia essere davvero chiaro e comprensibile, con proposizioni coordinate. Il modello che si addita è quello della Costituzione nella versione del 1947, senza tener troppo conto del fatto che ben raramente un giurista si trova a scrivere una legge; il più delle volte son sentenze e comparse (dove però possono comparire anche tipi testuali prescrittivi oltre che argomentativi, espositivi e narrativi). E le subordinate sono numerose e di vari gradi, magari con modi verbali non finiti (come il gerundio che non fa capire alla prima chi è il soggetto della frase con il rischio — anche per lo scrivente esperto — di perdere il controllo sintattico del periodo), con nominalizzazioni (una parola assume il contenuto semantico di un'intera frase), con doppie o triple negazioni. Sicché

---

<sup>(6)</sup> Si veda, tra le altre, Cass. 17 gennaio 2017, n. 964, che afferma il principio con un periodo di 140 parole (!): « Quanto agli ulteriori aspetti della mancanza di sinteticità e chiarezza, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che queste condizioni sono ora fissate nel nostro ordinamento dall'art. 3 c.p.a., comma 2, che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, la cui mancanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con ciò ponendosi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 Cost., e, per altro verso, con il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale (cfr. Cass. n. 11199/12, Cass. n. 21297/16) ».

chi legge — sia anche un giurista, un giudice o un avvocato — deve impegnare il cervello in un lavoro pesantissimo e faticosissimo di ricostruzione del pensiero che nello scritto è stato espresso. E spesso davvero senza necessità: una sentenza di merito o un atto difensivo si riferiscono per definizione a fatti concreti e — almeno da un punto di vista logico — non dovrebbero usare un linguaggio astratto che renda inutilmente complicata la loro comprensione. Lo scrivere difficile e cervelotico d'una sentenza di Corte d'Appello, « È davvero di scarsa se non di totalmente carente credibilità l'asserito affidamento in custodia di un così prezioso carico a persona non nota », non ha ragion d'essere quando si sarebbe potuto tranquillamente dire: « È difficile, se non impossibile, credere che un carico di droga sia stato dato da custodire a uno sconosciuto » (7).

E, allora, tu giudice, tu avvocato devi scrivere frasi corte, senza parole e espressioni inutili-antiquate-vuote, con modi verbali finiti e con diatesi attiva, frasi dove si rispetti la normale posizione che i componenti grammaticali devono avere (soggetto + verbo + complemento oggetto; nome + aggettivo), e i periodi devono essere senza subordinate etc.

Sulla falsariga di quanto avviene di fronte a certe corti anglosassoni ed europee, l'ideale sembra proprio quello di mettere lo scrittore di cose giuridiche in una gabbia fatta di un numero predeterminato di battute e di righe, tassativamente da non superare a pena delle più severe sanzioni (che tanto... perlopiù colpiscono il cliente); e — mi raccomando — si usi solo quel tipo di carattere (pardòn, *font*) e non quell'altro, che non s'addice alla chiarezza e brevità! Il rischio grosso così facendo è però quello di levar l'anima alla scrittura.

Tutto vero, per carità! E meritoria è stata, ed è, l'opera di chi cerca di regolare e semplificare lo scrivere del diritto (8). Ma sempre

---

(7) MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 173.

(8) Penso in primo luogo al lavoro fatto dagli Osservatori della giustizia civile (sui quali da ultimo si veda D. CERRI, *Le linee guida 2017 degli Osservatori sulla giustizia civile sulla redazione degli atti in maniera chiara e sintetica*, in « Judicium », 2017 [Aggiornamenti 24 agosto 2017], <http://www.judicium.it>) e a tutti quei giuristi e a quei linguisti che s'impegnano perché più fluido ed efficace diventi lo scrivere dei giuristi,

e comunque? Oppure si dovrà consigliare a quello stesso giurista che all'occorrenza bisognerà anche essere duttili e elastici e sapere adattare la regola linguistica, talvolta fino al punto di non applicarla? Sono quei principi che sono stati anche messi alla base delle relazioni del Gruppo di lavoro ministeriale sulla sinteticità degli atti processuali (l'ultima del 16 febbraio 2018) e che sono stati riconosciuti in quella pronuncia del Consiglio di Stato (sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900) che non sembra però avere avuto un grosso seguito negli sviluppi legislativi, regolamentari e giurisprudenziali che hanno interessato la giurisdizione amministrativa <sup>(9)</sup>: la sinteticità è un concetto relativo che non può tradursi in meccaniche e automatiche compressioni del numero di battute o di pagine, ma che invece deve essere intrinsecamente legato alla complessità delle questioni da decidere.

La cosa da cui bisogna guardarsi è altrettanto dannosa rispetto alla prolissità, e anch'essa — e forse ancor più — nemica acerrima della chiarezza: il cercare le semplicità ad ogni costo, cioè la genericità, con il rischio di diventare, oltre che oscuri, menzogneri. Ecco il Calvino che mi piace: « Quando le cose non sono semplici, non sono chiare, pretendere la chiarezza a tutti i costi, è faciloneria, e proprio questa pretesa obbliga i discorsi a diventare generici, cioè menzogneri. Invece lo sforzo di cercare di pensare e di esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse è l'unico atteggiamento onesto e utile » <sup>(10)</sup>.

Bene scrivere di regola frasi di non più di 20 parole, ma se si tratta di esprimere un concetto complesso si rompa pure quel limite, perché non sempre la lunghezza è sinonimo di oscurità. Uno dei più bei periodi della letteratura italiana è composto di ben 111 parole, e nessuno mi venga a dire che non si capisce, né che si potrebbe

---

magari anche cercando di contenere con regole arcigne — come il fissar limiti massimi di battute e di pagine — lo strabordare delle frasi e il rincorrersi disordinato dei periodi.

<sup>(9)</sup> Si è proceduto, anzi, in direzione contraria con il fissare limiti massimi di lunghezza per i ricorsi e con la previsione che il mancato esame da parte del giudice delle parti « sovrabbondanti » non possa costituire motivo d'impugnazione: così la legge n. 197 del 25 ottobre 2016 che ha convertito in legge il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, e ha esteso a tutti i giudizi amministrativi le norme previste per quelli relativi agli appalti, e il conseguente decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016. La giurisprudenza applica la regola: Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852.

<sup>(10)</sup> CALVINO, *Una pietra sopra*, cit., p. 307.

meccanicamente ridurlo senza stravolgerne senso e funzione: « Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a restringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un'ampia costiera dall'altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni » (11). L'altrettanto celebre « Addio monti » (12) si articola in 4 periodi di 56, 13, 44 e 84 parole.

Bene (fino a un certo punto) privilegiare nella costruzione del periodo la paratassi rispetto alla ipotassi: ma non bisogna dimenticare che « la costruzione ipotattica è la costruzione argomentativa per eccellenza » (13); e non son forse di questo genere soprattutto i testi che il giurista è chiamato a scrivere? Per esprimere certi nodi complessi del ragionamento giuridico si presta meglio la subordinazione perché « crea dei quadri, costituisce una presa di posizione; [...] impone al lettore l'obbligo di vedere alcune relazioni, limita le interpretazioni che egli potrebbe prendere in considerazione » (14); e il nostro giurista scrittore deve esservi pronto, se non vuol risultare semplicista e superficiale. E perché allora lo si dovrebbe privare sempre del piacere di comporre periodi perfetti in cui frasi principali e subordinate si susseguono armoniosamente seguendo le volute del ragionamento? Ops, scusate, dimenticavo: le domande retoriche dovrebbero anch'esse esser bandite... Ma mi sono distratto pensando al tipo di periodo che magnifica uno scrittore della seconda metà dell'Ottocento e dei primi del Novecento d'una certa fortuna, Edmondo De Amicis: un periodo che può essere paragonato « per

---

(11) A. MANZONI, *I promessi sposi*, Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840, cap. I, p. 9.

(12) Ivi, cap. VIII, p. 163.

(13) C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, Einaudi, 2013 (1958<sup>1</sup>), p. 171. Cfr. B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Milano, Bompiani, 2015 (1988<sup>1</sup>), p. 132.

(14) PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione*, cit., p. 171.

certi rispetti al modo di andare di un uomo ben formato, sano, svelto e elegante; il quale cammina per la strada a passi né lunghi né corti, ritto, ma non impettito, sciolto, ma dignitoso, e guarda e saluta di qua e di là senza soffermarsi e senza scomporsi, supera gli impedimenti con agilità, scansa le persone con garbo, svolta alle cantonate con un giro cauto, sale senz'affannarsi, discende senza lasciarsi andare, e s'arresta a un tratto, quando arriva alla meta, con un ultimo passo risoluto, rimanendo ritto ed immobile » (15). Un periodo nel quale, fuor di metafora, « v'è una corrispondenza perfetta tra il pensiero e la forma, e i concetti sono collegati e contrapposti in maniera da illuminarsi a vicenda, e tutte le locuzioni son proprie, e tutte le giunture facili, e nessuna parola superflua, per modo che non ti riesce d'immaginare come quella data idea avrebbe potuto essere svolta altrimenti, neppure nei particolari secondari e minimi della sua espressione [...]. Il periodo è lungo e ti par rapido, perché non c'è nessuna oscurità che ti desti un dubbio, nessuna ridondanza che ti distraiga, nessun intoppo né vuoto che t'arresti. I concetti e i membri vi son distribuiti così bene, senz'affollamento, quantunque siano molto fitti, che ti par che l'aria vi si mova e v'entri dentro la luce da ogni parte. Il periodo è così ben modulato che vi senti una correlazione armonica fra la prima e l'ultima frase, e fra queste e le intermedie, e nelle intermedie tra loro; ma è un'armonia non studiata e discreta, e come naturalmente prodotta dall'accordo dei pensieri » (16).

A questo dovrebbe tendere qualsiasi scrittore, e anche quello di cose giuridiche. Il quale appunto dovrebbe essere sintetico e conciso, duttile e flessibile, e dunque deontologicamente leale: impegnato cioè nello sforzo di rendere il suo scrivere efficace e comprensibile a tutti i destinatari, diretti e indiretti.

Ma le regolette che sempre si ripetono e che ora si sono ridette non bastano: il rischio è che anche esse possano essere ridotte a un mero stereotipo. Per scongiurarlo la strada è quella solita: il giurista deve tornare a essere un uomo di cultura a tutto tondo, non il semplice titolare d'un sapere tecnico, e una sua formazione linguistica è sempre più necessaria. Perché la buona

---

(15) E. DE AMICIS, *L'idioma gentile*, Milano, Treves, 1905, p. 400.

(16) Ivi, p. 400 e s.

scrittura giuridica non potrà che nascere dall'incontro delle regole del diritto con quelle della lingua. E poi il giurista che voglia scrivere « lealmente » dovrebbe leggere, leggere, leggere e possibilmente scritti non giuridici: per aprire la mente e distendere la prosa. Direi l'esatto inverso di quello che faceva Stendhal, il quale, mentre componeva la « Certosa », ogni mattina leggeva qualche pagina del *Code civil* per prendere il tono giusto di scrittura <sup>(17)</sup>: no, lo scrittore di testi giuridici dovrebbe leggere qualche pagina della « Certosa » e poi mettersi al banco del giudice o a quello dell'avvocato per il suo lavoro quotidiano, con un pensiero più chiaro e più sicuro. E dovrebbe anche rileggere, rileggere, rileggere: il suo testo per riscriverlo e migliorarlo, cioè « per vedere se c'è ancora qualcosa che può essere tolto » <sup>(18)</sup> o — chissà, magari — da aggiungere.

Dimenticavo, il nome della « cosa » sulla quale ci siamo affaccendati. Mi piace *breviario*. Perché la parola non è un parolone e etimologicamente indica qualcosa di breve e di abbreviato, un 'compendio', e per conseguenza un qualcosa di maneggevole che può (deve!) essere sempre portato addosso in ogni circostanza e per ogni esigenza; e perché alla fine rievoca (a me, ma penso un po' a tutti) il ricordo ginnasiale dell'incontro con una lingua e una scrittura belle e chiare e piane: « Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata [...] don Abbondio [...]. Diceva tranquillamente il suo ufficio, e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il *breviario*, tenendovi dentro, per segno, l'indice della mano destra, e, messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero » <sup>(19)</sup>.

Un *breviario* per una buona scrittura giuridica che non difenderà dai bravi, come non difese don Abbondio, ma servirà a eliminare gli inciampi linguistici e potrà forse guidare il giurista alla

---

<sup>(17)</sup> Lo racconta lui stesso nella lettera a Honoré de Balzac del 30 ottobre 1840: il passo è pubblicato in P. ARBELET, *La véritable lettre de Stendhal à Balzac*, in « Revue d'histoire littéraire de la France », XXIV (1917), p. 552.

<sup>(18)</sup> G. CAROFIGLIO, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Roma-Bari, Laterza, 2015, p. 87.

<sup>(19)</sup> MANZONI, *I promessi sposi*, cit., cap. I, p. 11 e s.

reinvenzione del proprio modo di scrivere e di pensare. Sempre tenendo presente che la scrittura è un'essenziale forma di manifestazione della personalità, originale e creativa. Regole troppo rigide e stereotipate mal si prestano a contenerla.